



COMUNE DI FORMIGNANA
(Provincia di Ferrara)

REGOLAMENTO DELLE SALE DA GIOCO

ART. 1 – Disposizioni generali

L'esercizio di una sala pubblica per biliardi o per altri giochi leciti, in seguito definita convenzionalmente sala-giochi, è subordinato a licenza del Sindaco, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931, n.773, art. 19. p.8 del DPR 24/07/1977 N. 616;

All'interno della sala giochi potranno essere allestiti apparecchi da gioco meccanici, elettrici ed elettronici il cui funzionamento sia affidato esclusivamente alla abilità del giocatore.

ART. 2 – Normative comunali

Il sindaco rilascia la licenza per l'apertura di nuove sale-giochi o per il trasferimento di quelle esistenti nel rispetto del presente regolamento, dei regolamenti comunali di Polizia Urbana e d'Igiene, delle normative per la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e per l'insediamento delle attività incombode e pericolose; delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali.

ART. 3 – Licenze rilasciabili nel territorio comunale

Il numero delle sale-giochi autorizzabili è in ragione di una ogni 2000, o frazione di numero, di cittadini residenti.

Per il rilascio di nuove licenze e per i trasferimenti dovrà essere verificata l'esistenza di una distanza minima di ml. 100 da altre sale.

La distanza si misura sul percorso più breve.

ART. 4 – Caratteristiche dei locali

I locali destinati a sala giochi devono essere ubicati al piano terra, ed avere una superficie minima di mq.50.

L'altezza dei locali non deve essere inferiore a mt.2,70.

I locali devono essere aerati ed illuminati con finestre di superficie complessiva netta non inferiore ad un ottavo della superficie del pavimento.

I pavimenti e le pareti fino all'altezza di mt.2, devono presentare una superficie unita e lavabile, non è consentito l'uso di moquette o materiali analoghi.

Ogni sala gioco deve essere dotata di idonei servizi igienici, preceduti da antibagno e distinti per maschi e femmine.

L'impianto elettrico deve essere conforme alle norme C.E.I- La superficie occupata dai giochi non potrà superare il 50% della superficie della sala.

ART. 5 – Procedura per la presentazione delle domande.

La domanda tendente ad ottenere il rilascio della licenza per l'apertura di una nuova sala giochi, redatta in carta legale ed indirizzata al Sindaco, deve contenere:

- a) Le generalità complete dei richiedenti, in altre parole, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale o la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) Il numero di codice fiscale;
- c) L'ubicazione e l'insegna dell'esercizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) Certificato di usabilità dei locali o concessione edilizia. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: negozio, attività commerciali, locali di ritrovo, di spettacolo e di svago;
- b) Planimetria dei locali in scala 1:100;
- c) Elenco e numero dei giochi che si intendono installare, con dichiarazione dalla quale risulti che rientrano tra quelli leciti, consentiti dalla legge.

Entro 30 giorni dalla data di notificazione dell'accoglimento della domanda, l'interessato dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

- a) Nulla osta della S.I.A.E.;
- b) Documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- c) Dichiarazione di conformità alle norme CEI dell'impianto elettrico, con allegata copia della denuncia all'Azienda USL dell'impianto di terra;
- d) Dichiarazione autocertificativa relativa allo stato di famiglia ed alla residenza;
- e) Nulla osta sanitario
- f) Marca da bollo.

Il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente saranno accertati d'ufficio.

ART. 6 – Domande concorrenti

Nel caso di presentazione di domande concorrenti si seguiranno i seguenti criteri di priorità:

1. Disponibilità dei locali in cui esercitare;
2. Richieste presentate da soggetti che abbiano svolto precedentemente attività analoghe.

ART. 7 – Rinnovi

La licenza dura fino al 31 Dicembre di ogni anno ed è rinnovabile a domanda del titolare da presentarsi entro la data di scadenza.

Alla domanda di rinnovo dovrà essere allegato un elenco degli apparecchi da gioco presenti nell'esercizio .

Per ciascuno dei nuovi apparecchi installati, dovranno essere comunicati la descrizione ed il regolamento e dovrà essere allegata una fotografia .

E' facoltà del Sindaco vietare l'installazione o ordinare la rimozione di apparecchi che possono rientrare tra quelli vietati ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 8- Esposizione licenze, tabelle, prezzi

Il titolare o il gestore pro tempore, ha l'obbligo di tenere esposti, all'interno dell'esercizio, in luogo ben visibile al pubblico:

la tabella dei giochi proibiti, la licenza, il regolamento e il prezzo di ciascun gioco.

ART. 9 – Giochi all'esterno

Senza specifica autorizzazione del Sindaco è vietata la collocazione di attrezzature all'esterno dell'esercizio, potrà essere consentita la collocazione di giochi quali: cavallini, parere, ecc....

L'autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine e di tutela della quiete pubblica.

L'uso di tali attrezzature dovrà comune cessare alle ore 23,00.

ART. 10 – Subingressi

Il trasferimento in gestione o i proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte, purchè sia provato , comporta il trasferimento della licenza.

Per poter continuare l'attività il subentrante per atto tra vivi, entro 3 mesi dalla data di trasferimento dell'azienda, dovrà presentare domanda al sindaco allegandovi:

- a) Copia autenticata dell'atto costitutivo, qualora a subentrare sia una società;
- b) Contratto di cessione o di affitto di azienda debitamente registrato;
- c) Rinuncia incondizionata della licenza da parte del precedente titolare;
- d) Nulla osta della S.I.A.E.

Decorso un anno dalla data di trasferimento dell'azienda senza che sia stata presentata domanda di voltura, il subentrante decade dal diritto di ottenere la licenza e di riprendere l'attività.

Per poter continuare l'attività, il subentrante, per causa di morte , entro sei mesi dalla data di decesso del dante causa, dovrà presentare domanda al Sindaco allegandovi:

- a) Documentazione comprovante la qualità di erede;
- b) Denuncia di successione;
- c) Nulla osta della S.I.A.E.

Decorso un anno dalla data di morte del precedente titolare senza che sia stata presentata domanda, gli eredi decadono dal diritto di avere la licenza e di riprendere l'attività.

Il termine di un anno può essere prorogato dal Sindaco, prima della scadenza, quando il ritardo non risulti imputabile agli interessati e su richiesta degli stessi.

Il subingresso è autorizzato a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge per il rilascio della licenza.

ART. 11 – Revoca licenza

Oltre agli altri casi previsti dalle leggi vigenti, la licenza è revocata:

- a) Qualora il titolare sospenda l'attività per un tempo superiore agli 8 giorni senza averne dato preventivo avviso al Sindaco;
- b) Qualora la sospensione dell'attività si protragga per più di un anno. L'apertura saltuaria è equiparata alla sospensione di attività.
- c) Qualora nel titolare vengano a mancare, in tutto o in parte i requisiti soggettivi di cui all'art.11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n°773.

La licenza è revocabile:

- a) Per ragioni di igiene;
- b) In caso di abuso del titolare;
- c) Per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento.

ART.12 – Attività complementari

Presso le sale giochi, può essere autorizzata come complementare, l'attività di bar analcolico.

Tale attività dovrà essere svolta su una superficie minima di mq.10.

La licenza è subordinata alla esistenza della sala giochi ed è revocata al cessare di questa.

ART.13 – Installazione giochi in esercizi pubblici.

Presso i Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, è consentita l'installazione di apparecchi da gioco nel limite massimo:

- negli esercizi con sosta fino a 5 apparecchi da gioco e a condizione che questi occupino una superficie non superiore al 20% della superficie complessiva dell'esercizio.

Dal limite di cui sopra sono esclusi i biliardi ed i calcetti meccanici.

- negli esercizi senza sosta un solo gioco.

Per superficie degli esercizi si intende:

- a) Esercizi della ristorazione: tutta la superficie della sala in cui si svolge l'attività;
- b) Esercizi di somministrazione bevande: tutta la superficie coperta misurata da muro a muro, esclusi i servizi, depositi, uffici, ecc..

Presso i locali di ritrovo e di pubblico spettacolo è consentita l'installazione di massimo due apparecchi da gioco.

Sia gli esercizi per la ristorazione che quelli per la somministrazione di bevande possono ottenere una licenza per sala-giochi, a condizione che la stessa abbia tutti i requisiti di cui agli art. 3 e 4 del presente Regolamento escluso la superficie che dovrà essere di 25 mq. minimo.

Essendo una sala giochi annessa all'esercizio già esistente, il titolare dello stesso diventa anche titolare della sala giochi al quale verrà rilasciata apposita licenza per giochi leciti.

ART. 14 – Autorizzazioni al trasferimento

Il trasferimento di esercizio di sala giochi è concesso in tutto il territorio comunale ed è subordinato al rispetto dei limiti di superficie minima (art. 4), al rispetto del rapporto esercizi—popolazione residente (art. 3), nonché al rispetto delle distanze minime tra gli esercizi (art. 3).

Le precedenti disposizioni non si applicano qualora il trasferimento sia motivato da cause di forza maggiore, quali:

- lo sfratto con sentenza esecutiva;
- l'inagibilità dei locali dichiarata dalla Pubblica Autorità.

Spetta al titolare dimostrare la sussistenza delle cause di cui sopra.

ART.15 – Giochi leciti e limiti di età

All'interno della sala giochi e nei pubblici esercizi in genere, è consentito l'uso degli apparecchi da gioco leciti e di puro trattenimento (flippers, biliardini, video-giochi, cavallini elettrici, piste per bambini, calcio-balilla e simili) anche ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni.

Resta vietato il gioco delle carte e del biliardo ai minori di anni 16.

ART. 16 – Orari di apertura e chiusura

Gli orari di apertura e chiusura delle sale giochi ubicati nel territorio del Comune, vengono determinati dal Sindaco e sono i seguenti:

- periodo invernale feriale dalle ore 12,00 alle ore 24,00
- periodo estivo feriale dalle ore 9,00 alle ore 24,00
- festivi (estate e inverno) dalle ore 9,00 alle ore 24,00

Per motivi di tutele della quiete pubblica il Sindaco potrà porre prescrizioni per l'esercizio dell'attività, limitando l'orario di apertura al pubblico o vietando l'uso di apparecchi da gioco rumorosi, in particolari orari della giornata.

Per periodo estivo si intende dal 1° MAGGIO al 15 SETTEMBRE.

Ogni sala gioco dovrà scegliere un giorno di chiusura infrasettimanale.

ART.17 – Licenze esistenti

Le licenze rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento a sale giochi prive dei requisiti prescritti negli articoli precedenti, restano valide.

In caso di subentro alla gestione, di trasferimento dell'attività, di cessione contrattuale della sala giochi con licenza rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la nuova licenza in capo al concessionario potrà essere rilasciata solamente previa verifica dell'adeguamento alla normativa vigente e nei limiti delle disposizioni anzi menzionate.

ART.18 – Sanzioni

Le violazioni delle norme del presente regolamento, salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle leggi in vigore, comportano la sospensione della licenza fino a tre mesi e nei casi più gravi o di violazioni reiterate, la licenza può essere revocata.

È applicabile l'art.99 del R.D. 18.06.1931, n°773.

ART.19 – Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° giorno successivo all'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art.62 del T.U.L.C.P. 03.03.1934, n. 393, modificato con l'art. 21 della legge 09.06.1947, n. 530.